APPROFONDIMENTO CIVILE

Soggettività del concepito e diritto a nascere sano (art. 1 c.c.)

Data pubblicazione: 30/01/2023

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, **è comunque un soggetto di diritto**, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall'ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute, all'onore, all'identità personale, a nascere sano, diritti, questi, rispetto ai quali l'avverarsi della condicio iuris della nascita è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio ai fini risarcitori. È noto che l'art. 1 c.c. prende in considerazione gli interessi patrimoniali del concepito in relazione alle norme di cui agli artt. 462 e 784 c.c. in tema di capacità di succedere e di capacità per ricevere per donazione, con la peculiarità che in entrambi i casi l'acquisto del diritto è sottoposto a condizione sospensiva coincidente con l'evento della nascita. Ne consegue, pertanto, che, una volta raggiunta la consapevolezza dell'unitarietà dell'ordinamento alla luce del superamento della concezione patrimonialistica, anche l'art. 1 c.c. debba essere riletto con un approccio interpretativo di tipo sistematico ed assiologico che tenga conto dell'insieme delle fonti nazionali e sovranazionali e del *revirement* giurisprudenziale favorevole al riconoscimento degli interessi non patrimoniali del nascituro. la L. n. 194 del 1978, art. 1 prevede testualmente che "lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio". La L. n. 405 del 1975, nel disciplinare l'istituzione dei consultori familiari, afferma esplicitamente l'esigenza di protezione della salute del "prodotto del concepimento"; l'art. 32 Cost. (che oltre a prevedere come fondamentale il diritto alla salute e che ha costituito norma primaria di riferimento per l'interprete in relazione all'evoluzione dei diritti della persona), riferendosi all'individuo quale destinatario della relativa tutela, contempla implicitamente la protezione del nascituro; "il diritto alla vita", quale spettante ad "ogni individuo", è esplicitamente previsto non solo dall'art. 3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 (approvata

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10-11-1948) ma anche dall'art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7-12-2000 (poi inglobata nella Costituzione europea), alla quale il recente Trattato di Lisbona (con il quale in data 13-12- 2007 i capi dei governi europei hanno deciso di dotare l'Unione europea di nuovo assetto istituzionale) ha riconosciuto l'efficacia, negli ordinamenti degli Stati-membri, propria dei Trattati dell'Unione europea; la Corte Costituzionale con la sentenza n. 35/1997 attribuisce al concepito il diritto alla vita, dando atto che il principio della tutela della vita umana è stato oggetto anche di un riconoscimento nella Dichiarazione sui diritti del fanciullo (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1959 a New York e nel cui preambolo è previsto che "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita"). Deve, quindi, oggi intendersi per soggettività giuridica una nozione senz'altro più ampia di quella di capacità giuridica delle persone fisiche (che si acquista con la nascita ex art. 1 c.p.c., comma 1) (**Cass. 11 maggio 2009, n. 10741**).

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati